

STATUTO
DELLA
UNIONE SINDACALE
DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI
DI
RUOLO
(U . S . P . U . R .)

(Aggiornato con le modifiche approvate all'XI Congresso Nazionale
tenuto a Genova nei giorni 1 e 2 Febbraio 2003)

Art. 1
Scopi dell' U.S.P.U.R

L' "Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo" (U.S.P.U.R.) ha i seguenti scopi:

- a) rappresentare di fronte allo Stato e ai terzi i professori universitari di ruolo - straordinari, ordinari e associati - in servizio (anche se fuori ruolo) o in quiescenza, tutelandone gli interessi, d'ordine generale o particolare, giuridici, morali ed economici;
- b) salvaguardare i principi dell'autonomia universitaria, della libertà di ricerca e di insegnamento, e dell'accesso a tutti i posti di professore di ruolo attraverso concorsi pubblici, aperti e distinti per ognuno dei due livelli;
- c) perseguire il miglioramento normativo, economico e funzionale delle condizioni di lavoro dei professori universitari e l'incremento della collaborazione, dei servizi, della strumentazione e dei fondi necessari alla ricerca e alla didattica;
- d) assistere gli iscritti nella difesa di tutti i loro diritti ed interessi legittimi.

Art. 2

Struttura dell' U.S.P.U.R.

L'U.S.P.U.R. è un'associazione sindacale unitaria a base nazionale, articolata in "Sezioni" locali corrispondenti alla strutturazione delle istituzioni universitarie.

In linea di massima è prevista una Sezione per ogni sede universitaria. Sono però consentite sia le Sezioni che comprendano più sedi universitarie viciniori, sia l'istituzione in una, stessa sede di più Sezioni corrispondenti a diverse Istituzioni Universitarie o a diverse Facoltà di una stessa sede universitaria.

L'istituzione e la fusione di nuove Sezioni sono approvate, e la soppressione è disposta, con delibera della Giunta Nazionale.

Sono escluse altre divisioni dell'Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo sia a base nazionale, sia a base locale. Sono altresì vietate le istituzioni di "correnti" o "raggruppamenti" a base politica e fondate sulla distinzione del livello della docenza o della materia insegnata o su altri elementi discriminatori.

Art. 3

Appartenenza all' U.S.P.U.R.

Sono iscritti all' U.S.P.U.R. i professori di cui al punto *a*) dell'art. 1 che abbiano regolarmente versato la quota sociale alla Segreteria di una Sezione (che preferibilmente deve essere quella dell'università di appartenenza) e che siano accettati dalla Segreteria stessa. I professori in pensione non sono più tenuti agli obblighi, ma esercitano i diritti derivanti dal presente Statuto.

Gli iscritti sono inquadrati nella Sezione di appartenenza e restano associati all' U.S.P.U.R. sino a che siano in regola con la quota sociale e sino a che non siano eventualmente espulsi dalla Segreteria della Sezione.

L'iscrizione all' U.S.P.U.R. implica l'accettazione dello Statuto e l'osservanza della linea sindacale.

Le Segreterie delle Sezioni sono autorizzate a non accettare l'iscrizione, e a provvedere all'espulsione, di coloro che abbiano tenuto una condotta accademica o sindacale gravemente

riprovevole o incompatibile con la linea statutaria e sindacale dell' U.S.P.U.R.. I provvedimenti sono presi dalla Segreteria e comunicati all'interessato con lettera privata: questi può appellarsi ai probiviri nazionali, che previa istruttoria discreta e riservata, decidono inappellabilmente.

Art. 4

Organi nazionali

Sono organi nazionali dell' U.S.P.U.R.:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Nazionale;
- d) il Segretario e i Vice-Segretari Nazionali;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Le funzioni di cui alla lettera d) per quanto attiene alla carica di Segretario, e alle lettere e), f), g) non sono cumulabili fra di loro né con quelle di Presidente o Segretario di Sezione.

Art. 5
Congresso

Il Congresso è costituito da tutti gli iscritti che vi partecipano a titolo individuale o come delegati delle Sezioni. I delegati delle Sezioni sono eletti in un'Assemblea pregressuale della Sezione in cui i partecipanti dispongono complessivamente di tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione sottratti sia i soci che partecipano a titolo individuale sia i soci che hanno rilasciato delega a quest'ultimi.

I partecipanti a titolo individuale portano al Congresso il loro voto e quello di eventuali deleghe ricevute da non più di altri cinque iscritti. Coloro che intendono partecipare al Congresso a titolo individuale, o rilasciare delega a un partecipante a titolo individuale, devono comunicarlo alla Presidenza della Sezione prima dell'Assemblea pregressuale ed astenersi dalla nomina dei delegati.

Le Presidenze delle sezioni devono comunicare alla Commissione di verifica dei poteri del Congresso l'elenco dei partecipanti a titolo individuale, di coloro che hanno rilasciato deleghe individuali, dei delegati di Sezione e del numero di voti di cui dispone ogni delegato.

Il Congresso è convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria

- a) quando il Segretario Nazionale o la Giunta Nazionale lo ritenga opportuno,
- b) quando il Segretario Nazionale o la Giunta Nazionale siano dimissionari,
- c) quando lo richiedano il Consiglio Nazionale o la Giunta Nazionale (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) o almeno sette Sezioni (con delibera delle relative Assemblee, approvata con maggioranza dei tre quarti dei partecipanti).

Il Congresso definisce la linea fondamentale di sviluppo dell'attività sindacale dell' U.S.P.U.R. e si pronuncia sui punti messi all'ordine del giorno su richiesta del Segretario Nazionale o della Giunta Nazionale o del Consiglio Nazionale.

Il Congresso inoltre provvede ad eleggere i membri degli organi nazionali di cui alle lettere *c, d, f, g* dell'art. 4, quando:

- 1) esso è convocato in via ordinaria,
- 2) la Giunta è dimissionaria,
- 3) esso abbia votato (su richiesta del Segretario Nazionale o della Giunta Nazionale o di almeno un quarto dei partecipanti al Congresso) la sfiducia per il Segretario Nazionale o per la Giunta Nazionale.

Alle votazioni sulla sfiducia si procede sempre per voto palese. Alle votazioni per l'elezione delle cariche nazionali previste dal presente Statuto si procede in forma palese, salvo che il voto segreto venga richiesto da parte di uno dei componenti del Congresso con diritto di voto.

Art. 6

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, dai Vice-Segretari Nazionali, dai membri della Giunta Nazionale, dagli ex-Segretari Nazionali, dai Presidenti delle Sezioni (o da un loro delegato) e da un altro iscritto, se designato dalle Sezioni aventi più di 100 iscritti.

Esso è convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria

- a) quando il Segretario Nazionale lo ritenga opportuno,
- b) quando ne facciano richiesta o la Giunta Nazionale (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) o almeno sette Sezioni (con delibera delle Assemblee, approvata con la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti).

Esso è competente a deliberare le linee concrete di azioni sindacali, e ad autorizzare il Segretario Nazionale a proclamare stati di agitazione e forme di sciopero, a fissare la quota annua di associazione e ad approvare i rendiconti annuali.

Art. 7

Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale si compone del Segretario Nazionale, dei Vice-Segretari Nazionali e dei Consiglieri, tutti eletti dal Congresso con votazioni separate, e del Segretario Nazionale uscente.

I Vice-Segretari sono in numero massimo di quattro e i membri in numero massimo di venti. Il numero dei Vice-Segretari e il numero dei membri di Giunta da eleggere vengono stabiliti dal Congresso prima di procedere alla votazione.

Il Tesoriere fa parte della Giunta, che lo elegge anche fuori del suo seno, su proposta del Segretario Nazionale, e può essere sostituito in qualsiasi momento.

Le dimissioni del Segretario Nazionale, le dimissioni dei Vice-Segretari Nazionali e le dimissioni congiunte di tre o più consiglieri comportano la decadenza della Giunta e la convocazione entro 60 giorni di un Congresso straordinario per l'elezione di tutte le cariche nazionali. In tutti gli altri casi il venir meno di uno o più membri della Giunta comporta la sostituzione per il periodo residuo, dei membri stessi da parte del Consiglio Nazionale.

Alla Giunta spetta, nel rispetto delle norme statutarie e dei deliberati del Congresso e del Consiglio Nazionale, il governo dell' U.S.P.U.R. Essa può compiere tutti gli atti che non siano dal presente Statuto attribuiti alla competenza di altri organi. Essa è presieduta dal Segretario Nazionale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di tre membri e delibera sempre a maggioranza dei votanti.

Il Segretario Nazionale attribuisce di norma ai Vice-Segretari e ai singoli membri della Giunta, e/o a più membri collegialmente compiti e responsabilità per materie specifiche. Il Segretario Nazionale può anche attribuire compiti specifici e limitati nel tempo a soci non appartenenti alla Giunta.

Art. 8

Segretario e Vice-Segretari Nazionali

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza dell' U.S.P.U.R. e deve essere scelto fra i professori ordinari.

Esso è competente per quanto è a lui espressamente demandato dal presente Statuto, è organo esecutivo di quanto disposto dalla Giunta nonché, in caso di urgenza, organo deliberativo in sostituzione della Giunta stessa.

I Vice-Segretari Nazionali sostituiscono il Segretario per delega o, in caso di impedimento o di sua cessazione, lo sostituiscono secondo l'ordine del loro grado e/o dell'anzianità accademica.

Art. 9

Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di provvedere alle operazioni finanziarie e di cassa, alla riscossione delle quote associative, alla erogazione delle spese deliberate dal Segretario Nazionale e dalla Giunta, nonché alla compilazione del rendiconto.

Art.10

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, di cui due effettivi e uno supplente, eletti dal Congresso.

Esso provvede ai riscontri contabili in corso di esercizio e alla redazione di una relazione annuale sull'esercizio e sul rendiconto compilato dal Tesoriere.

Art. 11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, scelto fra i professori ordinari e da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Congresso con tre votazioni separate, in ciascuna delle quali i votanti possono esprimere un solo nome.

Esso è chiamato a risolvere inappellabilmente le questioni relative all'ammissione e all'esclusione degli iscritti e tutte le controversie insorte nell'ambito dell'Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo.

Esso si riunisce a porte chiuse, svolge le necessarie inchieste in forma riservata, con obbligo di sentire gli interessati, senza conservare in archivio la documentazione relativa, e redige per iscritto e senza motivazione le proprie decisioni, che devono subito essere comunicate con lettera raccomandata alle parti e agli organi, U.S.P.U.R. competenti.

Art. 12

Rendiconto annuale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Il rendiconto deve essere presentato in tempo utile dal Tesoriere al Collegio dei Revisori, i quali lo devono trasmettere con la loro relazione al Segretario Nazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Art. 13

Sezioni

Le Sezioni dell' U.S.P.U.R. devono seguire, sul piano locale, le deliberazioni degli organi nazionali e svolgere tutta l'attività necessaria all'attuazione locale della politica sindacale U.S.P.U.R.

Le Sezioni non possono proclamare agitazioni e scioperi senza preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Le Sezioni debbono:

- a) tenere, almeno una volta l'anno, una assemblea degli iscritti per deliberare le attività della Sezione. Detta assemblea può coincidere con quella prevista nel comma successivo;
- b) tenere, prima dello svolgimento di ogni Congresso o Consiglio Nazionale, un'apposita assemblea degli iscritti per:
 - discutere i temi all'ordine del giorno del Congresso;
 - preparare l'elenco dei partecipanti al Congresso a titolo individuale e di coloro che rilasciano delega a un partecipante al Congresso a titolo individuale;
 - eleggere i delegati di Sezione, al Congresso assegnando a ciascuno di essi i voti che rappresentano;
 - designare il socio che parteciperà al Consiglio Nazionale in aggiunta al Presidente se la sezione ha più di 100 iscritti.

La Sezione ha un proprio Presidente, che viene eletto dall'assemblea. Il Presidente rimane in carica per tre anni. L'Assemblea può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Segretario, un

Tesoriere e dei Consiglieri con incarichi generali o particolari: essi costituiscono, assieme al Presidente, il Consiglio Direttivo di Sezione. Il Consiglio rappresenta la Sezione, è organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea e, in caso di urgenza, organo deliberativo in sostituzione dell'Assemblea. Detto Consiglio va rinnovato ogni tre anni dall'assemblea di Sezione appositamente convocata dal Presidente in carica. Tutte le delibere assembleari devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.

La Giunta Nazionale può disporre ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di assoluta disfunzione organizzativa, di gravi violazioni statutarie o di contrasto insanabile con la linea sindacale del Congresso, può nominare un Commissario temporaneo con pieni poteri per un periodo non superiore a sei mesi.

Il Presidente della Sezione deve curare ogni anno la trasmissione al Tesoriere Nazionale dell'elenco degli iscritti, a norma del precedente Art. 3, e delle corrispondenti quote sociali degli iscritti.

La normativa di questo Art. 13 costituisce il Regolamento di Sezione. Nel rispetto di queste norme fondamentali dello Statuto nazionale ogni Sezione può organizzarsi sulla base di un proprio regolamento.

Art. 14

Disposizioni finali

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso con voto favorevole di due terzi dei presenti, che rappresentino almeno un terzo del totale degli iscritti all'Associazione. Le proposte di modificazione di articoli o di parti di articoli del presente Statuto dovranno essere portate a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni almeno novanta giorni prima della data di convocazione del Congresso che dovrà pronunciarsi sulle modifiche stesse.

Art. 15
Regolamento

Quanto non previsto esplicitamente dallo Statuto è precisato in un Regolamento di attuazione che deve essere approvato dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice dei partecipanti.

Il presente Statuto è stato approvato al IV Congresso Nazionale tenuto a Viterbo il 15 Febbraio 1981, ed è stato modificato nel VII Congresso Nazionale tenuto ad Ancona il 5 Febbraio 1991 e nell'XI Congresso Nazionale tenuto a Genova nei giorni 1 e 2 Febbraio 2003.

